

MERCAFIR scpa

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 - 2026

Premessa normativa

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) rappresenta lo strumento attraverso il quale la Società sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.

In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi della possibile esposizione al fenomeno corruttivo che, in sintesi, consiste:

- nell'esaminare l'organizzazione,
- le sue regole,
- le prassi di funzionamento.

Il Piano fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, al fine di effettuare gli interventi organizzativi volti a prevenirlo, tenendo conto anche delle esperienze del personale della Società.

Per le attività individuate occorre prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, oltre a obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Il Programma triennale tiene conto degli obblighi inerenti la trasparenza che erano in passato affisate al PTI.

Il documento tiene conto del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 – Aggiornamento 2023 di cui alla delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, che ha avuto una particolare attenzione all'area dei contratti pubblici dato che la materia è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte.

Ciò nonostante, ad avviso dell'Autorità, la parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici risulta sostanzialmente ancora attuale.

Pertanto, con questo Aggiornamento, si intendono fornire solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice.

Le indicazioni contenute nell'Aggiornamento sono quindi orientate a fornire supporto al fine di ben presidiare l'area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi che possono rilevarsi in tale settore dell'agire pubblico.

I CONTENUTI DEL PIANO

Il Piano, per il triennio 2024 – 2026, indica le linee guida e le indicazioni operative generali, che saranno successivamente rese analitiche, con le quali il RPCT, cui è stato affidato il controllo degli adempimenti di cui alla Legge 190/2012, intende operare al fine di definire, nell'ambito del triennio, una strategia di prevenzione volta alla progressiva riduzione delle aree di rischio.

Il Piano è, quindi, un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi necessari per procedere in un percorso virtuoso.

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, la Società ha interfacciato il Piano con il Modello 231, pur mantenendo l'autonomia del documento PTPCT, con le presenti misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012.

Il PTPC, infatti, affronta l'analisi e la gestione del rischio corruttivo, e a tale proposito sono state individuate le aree della Società più esposte al rischio di corruzione effettuando i seguenti procedimenti:

- analisi del contesto di riferimento;
- mappatura dei processi di ogni area;
- valutazione del rischio dei processi;
- interventi utili a ridurre la probabilità di rischio per ciascun processo, con l'indicazione per ognuno di essi della modalità, del responsabile, dei tempi di attuazione e degli indicatori.

Per effettuare le attività sopradette, la Società ha utilizzato gli strumenti già previsti dal Modello Organizzativo di gestione ex Legge 231/2001 adottato, il quale è stato interamente riscritto e approvato con il CdA del 2 dicembre 2021 e che viene periodicamente aggiornato in relazione alle variazioni organizzative e/o alle modifiche legislative inerenti le fattispecie di reato connesse.

In particolare, la Società ha proceduto ad effettuare:

- l'analisi del contesto esterno: la Mercafir è una società consortile che dal 1988 gestisce il Centro Alimentare Polivalente di Firenze, dove operano i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, ittici, fiori e delle carni, insieme a strutture di lavorazione e commercializzazione della filiera alimentare;
- la mappatura delle attività sensibili: ovvero l'individuazione delle "attività a rischio" e dei "processi strumentali/funzionali" alla commissione dei reati e la loro conseguente proceduralizzazione. Per ogni ufficio sono state individuate delle macro-attività, suddivise poi in singole attività e, ad ognuna di esse, è stato attribuito un codice, permettendo così di classificare e meglio individuare i tipi di reato ascrivibili all'area. Ciò è stato valutato tenendo conto delle procedure, delle deleghe, della segregazione delle attività di controllo, della tracciabilità e per il monitoraggio dell'esistenza di attività di audit;
 - il costante monitoraggio delle attività indicate;
 - la formazione necessaria a sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, organi sociali, Società di service, consulenti e partner;
 - l'aggiornamento continuo e tempestivo dei reati presupposto.

Tale modello ha dato origine alla continua osservazione del Sistema Organizzativo, delle attività svolte dalla Società, in particolare di quelle da monitorare con maggiore attenzione e con periodicità preordinate e legate al rischio insito in ciascun processo.

Il Piano viene normalmente adottato tenendo conto della tempistica prevista ovvero entro il 31 gennaio, per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha disposto la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella persona della Dottoressa Rossella Magini, membro del Consiglio di Amministrazione senza delega, con delibera del 25/10/2023, comunicata all'ANAC in data 25 ottobre 2023.

Compiti

Il RPCT provvede alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

Il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio di Amministrazione e all'OdV, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Ai sensi dell'art 1, co. 8, l. 190/2012 il RPCT predispone il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

Il RPCT inoltre controlla e assicura:

- Il monitoraggio della normativa e la tempestiva applicazione;
- la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla normativa;
- la non assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle Società stesse;
- l'applicazione del principio di rotazione del personale, ove possibile, nelle attività maggiormente a rischio o prevedere misure alternative che riducono il rischio di corruzione;
- l'individuazione delle aree di rischio inerenti alla normativa sotto la sua vigilanza, conseguente la formalizzazione delle singole procedure;
- l'organizzazione delle attività di monitoraggio, in coordinamento con le attività di audit svolte, definendo gli appositi flussi con reportistica standardizzata;
- la verifica della sussistenza di eventuali condizioni di inconferibilità e situazioni di incompatibilità in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali come disposto dal D. Lgs. 39/2013.
- il coordinamento continuo con le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza.

I controlli saranno svolti a campione con formalizzazione standardizzata delle comunicazioni e con frequenza predeterminata in relazione alle necessità di controllo e ne verrà dato atto nella verbalizzazione periodica.

Il RPCT, ai sensi del c. 14 art. 1 L. 190/2012, predispone con proprio atto la Relazione annuale, la quale dimostra l'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC, l'attività svolta dal Responsabile e lo stato di attuazione della materia nella Società.

La Relazione relativa all'anno 2023 è stata pubblicata in data 17/01/2024, sul sito (sezione Società Trasparente/Altri contenuti) della Società essendo stato il termine prorogato al 31 gennaio 2024, come da comunicato ANAC del 8 novembre 2023.

Nell'allegato 6 al PNA 2022, l'Autorità ha, inoltre, ritenuto di individuare nel RPCT il soggetto più idoneo a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all'interno del PTPC.

A tale scopo Mercafir ha individuato come RASA la signora Antonia Gallo.

Definizione delle principali aree a rischio di fenomeni corruttivi

Le principali aree a rischio di fenomeni corruttivi, comuni e obbligatorie, definite dall'ANAC, possono essere così indicate:

- Gare servizi, lavori e forniture.
- Assegnazione dei punti vendita.
- Concessione di erogazioni, contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni.
- Selezione, amministrazione e progressione del personale.
- Concessione di contributi e sponsorizzazioni a soggetti pubblici o privati.
- Gestione dei rapporti con Autorità di controllo in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche;

La sintesi della mappatura delle attività è illustrata nella Gap Analysis (allegato 1) e quindi parte integrante del PTPCT (pubblicato nella sezione Società Trasparente/Altri contenuti), e per ognuna di esse è indicato il flusso d'informazione da inviare e le tempistiche, il grado di rischio e la periodicità dei controlli, oltre che alle azioni intraprese per la mitigazione del rischio e quelle da intraprendere.

Il documento sarà sottoposto ad aggiornamento per adattarlo alle eventuali evoluzioni organizzative, alla variazione dei gradi di rischio a seguito dell'invio dei flussi e quindi ad una migliore conoscenza della Società da parte degli organi deputati al controllo.

Tale documento viene condiviso da ambedue i responsabili, ovvero dal RTPCT e dall'OdV.

Informazione e formazione del personale

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, Mercafir ha definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire.

Il sistema di informazione e formazione è curato dall'OdV e dal RPCT in collaborazione con l'attività conseguente le deleghe assunte dal Presidente.

In relazione alla comunicazione, la Società diffonde il Modello ed il PTPCT ed i suoi aggiornamenti nel contesto aziendale attraverso qualsiasi strumento ritenuto idoneo.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, alla legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni e le prescrizioni del Modello adottate sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

L'attività svolta dai due organi è riportata nei relativi verbali.

Codice Etico e Sistema disciplinare

La Società ha ritenuto opportuno e necessario adottare i seguenti documenti:

- il Codice Etico, quale strumento idoneo ad esplicitare i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i Consulenti e/o Collaboratori esterni. Tali valori sono principalmente:

- ✓ l'integrità morale, l'onestà personale e la correttezza nei rapporti interni ed esterni;
- ✓ la trasparenza nei confronti degli azionisti, dei portatori di interessi correlati e del mercato;
- ✓ il rispetto dei dipendenti e l'impegno a valorizzarne le capacità professionali;
- ✓ l'impegno sociale;
- ✓ la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente; e, più in generale,

il rifiuto di ogni condotta che, pur finalizzata al raggiungimento di un risultato coerente con l'interesse della Società, presenti aspetti non compatibili con un modello organizzativo e gestionale caratterizzato

dall'assoluto rispetto delle norme di legge e delle regole comportamentali e procedurali che vigono all'interno della Società.

- il Sistema Disciplinare necessario per dotare la Società di un adeguato sistema sanzionatorio per prevenire i reati, è stato riformulato come allegato al Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001, soggetto a specifica approvazione consigliare.

Inconferibilità e situazioni di incompatibilità

Annualmente la Società procede alla verifica delle situazioni inerenti l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi previste dal D. Lgs. 39/2013.

Il miglioramento è volto a verificare, per tali nominativi, la dichiarazione anche tramite riscontro con i certificati del casellario giudiziale, atti a verificare l'esistenza di eventuali provvedimenti di condanna o procedimenti penali in corso.

Per gli stessi nominativi si procederà anche con l'estrazione di specifiche visure camerali, sia per accertare eventuali profili di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013, sia per valutare se le attività eventualmente svolte in altri enti/Società potessero comportare eventuali conflitti d'interesse.

Non assunzione di dipendenti pubblici (C.D. Pantouflage)

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53 co. 16-ter del D. lgs. 165/2001, la Società adotterà le misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della stessa Società inserendo un'apposita clausola nel contratto di assunzione dei soggetti destinatari della norma oppure mediante controllo delle precedenti posizioni ricoperte dal soggetto nel triennio precedente.

Rotazione del personale o misure alternative

La Legge 190/2012, attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione degli incarichi del personale con funzioni di responsabilità. Tale misura, infatti, implica una più elevata frequenza del turnover che potrebbe tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

La Società cercherà di tener conto di tale previsione tenendo conto delle esigenze organizzative d'impresa, della dimensione della stessa e della limitata numerosità dei dipendenti, al fine di non causare inefficienze tali da precludere la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi.

La Società ha comunque tenuto conto del principio della segregazione ovvero della distinzione delle competenze, attribuendo a soggetti diversi lo svolgimento di istruttorie, l'adozione delle decisioni, l'attuazione delle decisioni prese e l'effettuazione delle verifiche.

Tutela di chi segnala gli illeciti

La Società si impegna a garantire la tutela di chi segnala gli illeciti come ricordato dalla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e dalle nuove Linee guida ANAC dell'8 novembre 2017, le quali prevedano tra i contenuti minimi del PTPC le misure di prevenzione in "tutela del dipendente che segnala illeciti", richiamando le proprie linee guida in materia emanate con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, poi sostituita dalla Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

Le segnalazioni devono essere effettuate utilizzando l'applicativo presente sul sito societario nella sottosezione "società trasparente/whistleblowing".

Si ricorda, che l'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell'ambito del D. Lgs. 165/2001, rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", modificato con l'approvazione della Legge 2208 in data 15 novembre 2017.

La legge per la prima volta afferma che il dipendente che segnala un illecito ai responsabili anticorruzione, all'ANAC o alla magistratura "non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive".

Le segnalazioni non potranno essere anonime, ma sarà vietato rivelare l'identità del whistleblower, così da tutelarlo, anche se il segreto verrà inevitabilmente a cadere nel caso in cui la procura coinvolta riterrà fondate le accuse al punto da aprire un'inchiesta.

A tal fine, Mercafir garantisce al segnalante:

- l'identità del segnalante: verrà protetta dagli organi destinatari della segnalazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo i casi in cui a seguito di disposizioni di legge speciale, l'anonimato non possa essere opposto (indagini penali, tributarie, ispezioni etc.);
- la segnalazione è sottratta all'accesso civico previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990, e successive modificazioni;
- in tutti i casi in cui si è a conoscenza di una segnalazione ritenuta fondata, dovrà essere svolta un'attività istruttoria sui contenuti della segnalazione stessa.

Relativamente alla tutela del dipendente che segnala illeciti inerenti la materia trattata dal D. Lgs. 231/2001, la Società aveva abilitato la casella e-mail odv@mercafir.it per le segnalazioni.

A tal riguardo, la legge n. 179 del 2017 ha modificato anche il D. Lgs. 231/2001 richiedendo espressamente che il modello organizzativo preveda uno o più canali di segnalazioni, con relativa tutela dell'identità, oltre che ad un canale alternativo.

La Società, anche in conseguenza del nuovo D. Lgs. 24/2023 in tema, con il nuovo applicativo web ha soddisfatto le esigenze di tutela del segnalante, sia in ambito di D. Lgs. 231/2001 che in quello di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Monitoraggio

La trasmissione dei flussi informatizzati sulle aree di rischio, è il principale sistema di controllo sui dati rilevati, dal quale è possibile valutare se le misure allocate sull'evento rischioso sono sufficienti a contrastarlo.

Sulla base di essi sono richiesti approfondimenti/chiarimenti sui dati forniti e avviati eventuali percorsi di miglioramenti volti alla mitigazione del rischio relativo.

Rientrano inoltre nel sistema di monitoraggio:

- la segnalazione all'OdV di ogni fatto o atto che determini una disfunzione, irregolarità, violazione di procedure e regolamenti o incoerenza di comportamento;
- la redazione della Relazione annuale del RPCT sulla base degli schemi ANAC e pubblicata sul sito istituzionale, la quale riassume i risultati dell'attività di prevenzione svolta;
- l'attestazione dell'OIV (svolta dall'OdV della Società) sugli obblighi di pubblicazione indicati annualmente da ANAC, quale ulteriore strumento a supporto del monitoraggio in tema di trasparenza.

È scopo della Società continuare il monitoraggio con gli strumenti sopradetti, valutando eventuali implementazioni.

* * * * *

TRASPARENZA

Gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013, successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. 97/2016, sono assolti sul sito della Società nella sezione "Società trasparente" definiti così come previsto nelle linee Guida ANAC approvate nell'adunanza dell'8 di novembre 2017 con delibera n. 1134.

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli organi di vertice negli atti di indirizzo hanno dato massima importanza ai principi stabiliti da tutta la normativa di riferimento in materia di trasparenza.

Al fine di individuare i *“responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati”* (c. 1 art. 10 D. Lgs. 33/2013) e alla luce delle Linee guida ANAC dell’8 novembre 2017, è stato predisposto l’allegato 1 alle predette linee guida e rimodulato, ovvero definito le tempistiche di pubblicazione con l’indicazione dell’ufficio che detiene il dato, che ha anche il compito di pubblicare direttamente sul sito istituzionale (allegato 2 al presente piano).

L’Organismo di Vigilanza opera sulla vigilanza dell’attuazione degli obblighi di trasparenza tramite l’attestazione annuale dell’OIV ed integra l’attività di controllo dell’adempimento svolta dal RPCT.

L’accessibilità totale

La trasparenza intesa come accessibilità totale attraverso lo strumento della pubblicazione delle informazioni inerenti gli andamenti gestionali è affidata dal PTPCT al RPCT che svolge stabilmente una attività di controllo sugli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate con l’obbligo di segnalazione dei casi di mancato o ritardato adempimento.

Il RPCT regola i flussi informativi secondo le scadenze previste dalla legge attenendosi al principio di tempestività ovvero che la pubblicazione sia effettuata in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

Le informazioni e i documenti dovranno essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

Nella pubblicazione di dati e documenti sarà garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

Ulteriori obiettivi

Oltre allo svolgimento delle sopramenzionate attività, sono obiettivi particolari:

- l’individuazione esatta delle procedure conseguenti la predisposizione di apposite deleghe che definendo ruoli, mansioni e responsabilità nell’ambito del processo sensibile;
- la predisposizione o l’aggiornamento dei regolamenti inerenti i processi aziendali;
- la predisposizione delle azioni tese al miglioramento della gestione del rischio tramite l’affinamento della Gap Analysis.

Tipi di accesso

Ad oggi nell’ordinamento convivono tre forme di accesso:

- l’accesso di cui alla legge n. 241/1990 (art. 5, comma 11, D. Lgs. n. 33/2013) detto *“documentale”*;
- l’accesso civico di cui all’art. 5, comma 1, introdotto dal D. Lgs. n. 33/2013 ante modifiche di cui al D. Lgs. n. 97/2016, sopra descritto;
- l’accesso generalizzato, introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016, art. 5, comma 2, che si aggiunge all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 1.

Le tre forme di accesso si basano su presupposti diversi.

L’accesso civico e l’accesso generalizzato, pur accumulati dalla possibilità di essere attivati da *“chiunque”*, indipendentemente dalla titolarità di un interesse concreto, diretto e attuale, si muovono su binari paralleli.

L’accesso documentale, di cui alla legge n. 241/90, non può essere utilizzato per sottoporre l’amministrazione ad un controllo generalizzato, il nuovo accesso è volto, come si legge nel testo normativo, a *“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Accesso civico

L'art. 5 rubricato "Accesso civico a dati e documenti" del D. Lgs. 33/2013 disciplina la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle PA e dagli altri soggetti indicati dal c. 2-bis, tramite l'accesso civico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle PA e le modalità per la loro realizzazione. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle PA di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Per tale motivo, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'accesso civico, dunque, si riferisce alla pubblicazione obbligatoria di categorie di documenti specificamente individuati dalle disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 33/2013, agli obblighi che incombono sui soggetti obbligati alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di richiedere, senza limitazioni e senza necessità di motivazione, i documenti di cui sia stata omessa la pubblicazione.

Per far valere tale diritto occorre dunque poter riferire il documento richiesto ad una delle specifiche categorie individuate dal D. Lgs. n. 33/2013, dimostrando che il soggetto interessato non ha adempiuto all'obbligo di dare un'adeguata pubblicità.

L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Il c. 5-bis, disciplina le esclusioni ed i limiti all'accesso civico, in particolare, questo è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici. La legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT della Società, tramite l'invio di una mail all'indirizzo rpct@mercafir.it.

Il RPCT si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Nel caso in cui il RPCT non dovesse ottemperare alla richiesta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico sono delegate dal RPCT ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso.

Accesso Generalizzato

Tutti i soggetti indicati nell'art. 2-bis del D. Lgs. n. 33/2013 devono assicurare l'effettivo esercizio da parte di "chiunque" del c.d. accesso generalizzato, equivalente a quello che nei sistemi anglosassoni è definito "*Freedom of information act*" (F.O.I.A.). Questo istituto, che si aggiunge all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo D. Lgs. 33/2013, ne rappresenta una forte implementazione, costituendo per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana.

Oggetto dell'accesso generalizzato sono i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione. Possono essere oggetto di accesso anche le informazioni (dunque non solo dati e documenti) detenute dalle P.A. e dagli altri soggetti sopra richiamati, di cui al c. 2 e 3 art. 2-bis D. Lgs. 33/2013.

L'accesso generalizzato è indipendente da obblighi di pubblicazione ed è espressione di una libertà che incontra nella tutela degli interessi pubblici e/o privati di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2 e nelle esclusioni disposte dall'art. 5-bis, comma 3, gli unici vincoli con cui lo stesso debba misurarsi, in un costante bilanciamento fra interesse pubblico alla *disclosure*, eccezioni assolute individuate dal legislatore ed eccezioni relative che obbligano ad un'attività valutativa caso per caso.

Normativa sulla privacy

Il Regolamento (UE) 2016/679 disciplina la normativa sulla privacy, a tal proposito, occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Per quanto riguarda l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, la Società si adegua ai principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

A tal proposito, la Società ha elaborato un procedimento per la gestione degli accessi, nel rispetto anche della norma in tema di privacy e in coordinamento con il RPD, nominato dalla Società nella persona di Dottor Giovanni Bigazzi.

CONTATTI

In caso di necessità di accesso o per qualsiasi altro tipo di informazione si riporta l'elenco dei punti di contatto aziendali:

RPCT rpct@mercafir.it

Presidenza: info@mercafir.it

Ufficio acquisti e appalti: appalti@mercafir.it

Servizi operativi: servizi.operativi@mercafir.it

Gestione procedure e sicurezza: sicurezza@mercafir.it

Servizio qualità: servizio.qualita@mercafir.it

Servizio amministrazione: amministrativo@mercafir.it